

PROVINCIA DI AREZZO

REGOLAMENTO PROVINCIALE DI DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA.

Approvato con delibera G.P. n. 613 del 13/10/2008

Articolo 1

Oggetto, finalità e ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 3 comma 56 della legge 244/07 (legge finanziaria anno 2008) il conferimento degli incarichi affidati con contratti di lavoro autonomo, intendendosi tali ai fini del presente regolamento:

a) gli incarichi di prestazioni occasionale

rapporti di lavoro autonomo che si concretano in una prestazione d'opera o nel raggiungimento di un risultato aventi il carattere della occasionalità, non richiedendosi l'iscrizione ad Albi professionali;

b) gli incarichi professionali esterni

rapporti di lavoro autonomo instaurati con professionisti aventi, di norma, iscrizione in Albi, Collegi od Ordini Professionali i quali, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, si impegnano in una prestazione d'opera o nel raggiungimento di un risultato, privi del carattere della occasionalità;

c) gli incarichi di collaborazione di natura coordinata e continuativa (co.co.co.)

rapporti di lavoro autonomo, finalizzati alla produzione di un risultato o una sequenza di risultati integrati stabilmente nell'attività del committente, aventi il carattere della continuità e soggetti al coordinamento da parte del dirigente, che ne definisce in dettaglio il contenuto e ne controlla lo svolgimento, a contenuto prevalentemente personale, con carattere non subordinato, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, prorogabili solo per le limitate necessità di completamento del progetto .

2. Gli incarichi aventi ad oggetto Studi (se oggetto della prestazione è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale il prestatore d'opera illustra i risultati dello studio e le soluzioni proposte), ricerche (presuppongono la preventiva definizione di una attività da parte dell'Amministrazione) o consulenze (richiesta di pareri ad esperti), devono sempre e necessariamente intendersi riferiti a prestazioni ad alto contenuto di professionalità, richieste ad esperti di provata competenza ed esperienza professionale, e possono costituire oggetto di ciascuna delle tipologie di lavoro autonomo sopra descritte.

3. I contratti di lavoro autonomo, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, possono essere stipulati solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma annualmente approvato dal Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.lgs. 267/2000.

4. Il presente regolamento non si applica:

a) agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione e relative domiciliazioni, in quanto soggetti alla disciplina di cui al d. lgs. 163/2006;

b) agli incarichi notarili;

c) agli incarichi professionali connessi alla progettazione e di direzione lavori e collaudi;

d) agli incarichi professionali la cui abilità richiesta sia di così specifico contenuto professionale da rendere inapplicabile la valutazione comparativa per l'esiguità di figure professionali presenti;

e) agli incarichi ex art. 90 d. lgs. n. 267/2000;

f) incarichi relativi ad attività di formazione e aggiornamento professionale dei dipendenti provinciali conferiti ad esperti interterni ed esterni.

g) incarichi conferiti ad esperti esterni in qualità di componenti di commissioni di concorso o di gare;

h) incarichi relativi a componenti di organi di controllo interno e Nucleo di Valutazione;

i) appalti, esternalizzazione di servizi e conferimento temporaneo di attività, funzioni, prestazioni e servizi dell'Ente, per i quali si applicano le disposizioni normative vigenti.

ART. 2

Presupposti per il conferimento

1. Il ricorso a rapporti di lavoro autonomo è possibile esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti essenziali, da descrivere e motivare adeguatamente nell'atto determinativo che approva il bando di selezione:

a) per soddisfare esigenze derivanti da competenze attribuite dall'ordinamento alla Provincia, corrispondenti ad obiettivi e progetti specifici e determinati e coerenti con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;

b) per l'esecuzione di prestazioni temporanee e di elevata professionalità;

c) previa attestazione, adeguatamente motivata, del dirigente responsabile del Servizio/Ufficio conferente l'incarico, comprovante :

d) che alle esigenze di cui alla lett. a) la Provincia di Arezzo non può oggettivamente far fronte con il personale assegnato al Servizio;

e) che l'oggetto della prestazione, come indicato alla precedente lett. a), corrisponde ad obiettivi e progetti specifici e determinati, rientranti nelle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e coerenti con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione medesima;

f) la proporzione tra compensi erogati all'incaricato e utilità conseguite dall'Amministrazione;

g) la preventiva determinazione di: durata, luogo, oggetto, compenso e modalità di esecuzione della prestazione.

2. Non possono essere affidati incarichi di lavoro autonomo, aventi ad oggetto compiti di gestione e di rappresentanza dell'Ente, che spettano solo ai funzionari ed ai dirigenti in rapporto di subordinazione con l'Ente.

Articolo 3

Programmazione finanziaria dei fabbisogni

1. Il limite massimo di spesa per gli incarichi e consulenze è fissato nella misura del 5% della spesa di personale iscritta in bilancio (intervento 01).

Articolo 4

Competenza per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di cui all'articolo 1 vengono conferiti dai dirigenti responsabili delle singole strutture che intendono avvalersene.

2. Essi possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal bilancio provinciale e dal piano esecutivo di gestione.

Articolo 5

I contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sono conferiti ai sensi dell'articolo 409, n. 3 c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del dirigente competente.

2. Non è possibile fare ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie dell'Amministrazione.

3. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate ad un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal dirigente competente.

4. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'Amministrazione.

5 Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal dirigente competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti

tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

6. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla legge n. 335/1995, e successive modifiche ed integrazioni, sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'INAIL sono a carico dell'Amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a fornire idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti, nonché degli altri dati ritenuti necessari.

Articolo 6

Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni esterne

1. L'Amministrazione conferisce incarichi esterni per acquisire prestazioni professionali qualificate, con riferimento a un periodo determinato in relazione alla realizzazione di propri programmi o progetti solo qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili.

2. I candidati dovranno:

a) essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini od albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Oltre al titolo di studio, può essere richiesta in ogni caso l'abilitazione professionale e/o l'iscrizione ad un albo;

b) essere in possesso dei requisiti generali previsti per l'assunzione di un impiego pubblico;

c) non essere dipendenti della Provincia di Arezzo, neppure a tempo parziale;

d) non trovarsi nella situazione di incompatibilità prevista dall'art. 25 della legge 23.12.1994 n. 724 e successive modifiche ed integrazioni.

3. In particolare, durante la fase istruttoria, occorre accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione Provinciale e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) deve essere accertata preliminarmente l'impossibilità oggettiva di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico, requisito da verificare attraverso una reale ricognizione; tale indisponibilità può essere *assoluta* - mancanza di personale idoneo tra quello in servizio - o *relativa* - insufficienza del personale stesso con conseguenziale impossibilità, per quello in servizio, di essere distolto dagli attuali compiti senza arrecare pregiudizio alla struttura di appartenenza;

c) l'esigenza deve essere temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea ed eventualmente particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi;

d) devono essere predeterminati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione.

Articolo 7

Individuazione dei collaboratori

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di evidenza pubblica, con comparazione dei *curricula* professionali degli esperti esterni, del successivo colloquio dei partecipanti alla selezione e di un eventuale compenso richiesto. In particolare l'offerta economica viene utilizzata nel caso in cui si tratti di scegliere un libero professionista iscritto ad un albo o nel caso in cui non sia facilmente predeterminabile il valore della prestazione.

2. Il dirigente del Servizio/Ufficio interessato all'affidamento dell'incarico predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo Pretorio della Provincia di Arezzo e sul sito internet dell'Amministrazione per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:

a) i contenuti della collaborazione richiesta;

b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;

- c) il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi *curricula* e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
 - d) il giorno del colloquio;
 - e) le materie del colloquio;
 - f) i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum, colloquio, cui può aggiungersi l'offerta economica);
 - g) le modalità di realizzazione dell'incarico;
 - h) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
 - i) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale.
- 3. Per incarichi di importo inferiore a euro 5.000,00, l'incarico professionale può essere conferito all'esito di un'apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 2, da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari.*

Articolo 8

Modalità e criteri per la individuazione dell'incaricato mediante procedure comparative

1. Una commissione tecnica interna, presieduta dal dirigente del Servizio/Ufficio interessato al conferimento dell'incarico e da due membri esperti in materia, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, nominata dal Direttore Generale, procede alla selezione dei candidati, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati, secondo le indicazioni dell'avviso.
2. La partecipazione alle attività della Commissione non dà luogo al riconoscimento di alcun compenso.
3. L'assegnazione del rapporto di collaborazione avviene secondo una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli, del colloquio e dell'eventuale offerta economica, secondo i criteri indicati nel bando, mirante ad accertare la maggiore professionalità esistente rispetto alle caratteristiche richieste.
4. I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie: titoli culturali e professionali; esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati. Ad essi verrà attribuito un punteggio da 1 a 10. La selezione si intende superata da coloro che abbiano raggiunto un punteggio di almeno 6/10.
5. Ai fini della graduatoria finale, la Commissione attribuisce ai titoli ed al colloquio finale un punteggio massimo di 20 punti, così ripartiti: titoli: 10 punti; colloquio: 10 punti. Nell'ipotesi di procedura selettiva per titoli, colloquio ed offerta economica, il punteggio massimo attribuibile è pari a 30 punti, così ripartiti: titoli: 10 punti; per colloquio: 10 punti; per offerta economica: 10 punti.
6. Al termine del colloquio, la Commissione predispone la graduatoria finale di merito, che viene approvata con provvedimento del dirigente del Servizio/Ufficio. Tale graduatoria deve essere pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale della Provincia.
7. La graduatoria finale di merito può essere utilizzata anche per il conferimento di incarichi similari, fino ad esaurimento della stessa.
8. I candidati risultati vincitori sono invitati alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Articolo 9

Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, il dirigente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente articolo 8, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
 - b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica, legale o notarile e sanitaria, non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera od a sue particolari interpretazioni od elaborazioni.

Articolo 10 Incompatibilità

1. Il medesimo soggetto non può essere titolare contemporaneamente di più incarichi di lavoro autonomo con l'Amministrazione, anche se conferiti da diversi Servizi/Uffici dell'Ente (od Istituzioni dell'Ente) od afferenti materie diverse.

Articolo 11 Disciplinare di incarico

1. Il dirigente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale.

2. L'Amministrazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

4. Il disciplinare di incarico contiene i seguenti elementi:

- a) le generalità del contraente;
- b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
- c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
- d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- e) l'oggetto della prestazione professionale;
- f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese, nonché le modalità per la relativa liquidazione;
- h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
- i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
- j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- k) il foro competente in caso di controversie.

5. Il compenso della collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta, alle condizioni di mercato, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Amministrazione. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.

6. Il dirigente competente provvede alle comunicazioni ai Centri per l'Impiego; il Servizio Affari Generali provvede alle necessarie comunicazioni alla Corte dei Conti ed alla pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione dei dati, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti sull'Albo Professionisti, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 3, comma 54, della legge finanziaria 2008.

7. Il dirigente competente è altresì tenuto a curare gli adempimenti fiscali relativi al contratto di incarico (pagamento di eventuali imposte di bollo e di registro).

Articolo 12 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a stati di avanzamento.

2. Il dirigente competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non soddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può proporre la liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Articolo 13

Pubblicizzazione degli incarichi

1. E' fatto obbligo al dirigente preposto provvedere alla pubblicazione sul sito Web della Provincia i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.
2. Ai sensi dell' art. 3, comma 18, della legge finanziaria 2008, i contratti relativi ai rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.
3. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso.

Articolo 14

Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

1. Il presente regolamento integra il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo, di natura occasionale e non occasionale e coordinata e continuativa.
3. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.